

Allegato 7. Contenuti minimi relazione tecnica per campagna mobile
(art. 208 comma 15)

CONTENUTI MINIMI RELAZIONE TECNICA PER CAMPAGNA MOBILE

La relazione (comprensiva di schemi a blocchi di flussi di massa) deve descrivere:

- a)** i macchinari utilizzati,
- b)** il ciclo di recupero/smaltimento,
- c)** i rifiuti trattati,
- d)** la potenzialità di trattamento,
- e)** i materiali/rifiuti derivanti dal trattamento e la loro destinazione,
- f)** eventuale dimostrazione del rispetto delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Dovrà inoltre contenere:

- g)** la descrizione del sito dove verrà installato l'impianto
- h)** indicazione della relativa ubicazione, del mappale e del foglio
- i)** destinazione urbanistica
- j)** individuazione di eventuali edifici e attività sensibili come ad esempio scuole, ospedali, luoghi di culto, parchi, ecc. che potrebbero ricevere nocimento dall'esercizio dell'impianto;

Dovrà essere indicata la data di inizio e fine della campagna;

- k)** il periodo di lavorazione settimanale e giornaliero;
- l)** la quantità totale in tonnellate di rifiuti che s'intende trattare;
- m)** individuazione dei rifiuti da trattare indicando la denominazione e il Codice Europeo dei rifiuti (CER).

Si dovrà riportare la planimetria del sito in scala non superiore a 1:200.

Sono necessari:

- i dati del proprietario dell'area dove viene svolta la campagna e le autorizzazioni dello stesso per la messa a disposizione dell'area;
- Copia dell'autorizzazione dell'impianto mobile;
- La pronuncia in merito alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o il provvedimento di VIA se necessari.
- Schema di calcolo delle garanzie finanziarie

(Sono esclusi dalla Verifica di VIA gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e gli altri impianti mobili di rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA nel caso in cui le quantità siano superiori a mille metri cubi al giorno).